

Decretano:

**Art. 1.**

A partire dal 16 febbraio 1984 l'ISPESL esercita le seguenti attività omologative secondo la normativa a fianco delle stesse indicata:

esame progetto, per gli ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici o privati a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico, ai fini del rilascio della licenza d'impianto (art. 2, secondo comma, della legge n. 1415/42) e collaudo dell'impianto per il rilascio della licenza di esercizio (art. 2, terzo comma, della legge n. 1415/42);

esame progetto per i generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sottopressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica, ai fini della rispondenza alle norme del decreto ministeriale 1° dicembre 1975 ed accertamento della conformità dell'impianto al progetto approvato (art. 22, primo e secondo comma, decreto ministeriale 1° dicembre 1975).

**Art. 2.**

Restano di competenza delle U.S.L.:

le ispezioni successive per l'accertamento di conservazione dell'impianto ed il suo normale funzionamento per gli ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici o privati a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico (art. 3 della legge n. 1415/42);

le verifiche periodiche dello stato d'efficienza dei dispositivi di sicurezza, protezione e controllo dei generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica (art. 22, terzo comma, del decreto ministeriale 1° dicembre 1975).

L'ISPESL, per le operazioni di cui sopra, invia alle U.S.L. competenti per territorio l'opportuna documentazione, contenente le caratteristiche degli impianti e gli esiti degli accertamenti eseguiti in base all'art. 1 del presente decreto.

Restano di competenza dell'ISPESL le ispezioni straordinarie di cui al quarto comma dell'art. 3 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1984

*Il Ministro dell'industria, del commercio  
e dell'artigianato*

ALTISSIMO

*Il Ministro della sanità*

DEGAN

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DE MICHELIS

**MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**

DECRETO 23 gennaio 1984.

Norme sulla disciplina dei trasporti eccezionali.

**IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DEI TRASPORTI**

Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 38, che con l'art. 1, sostituisce l'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959, così modificato dalla legge 5 maggio 1976;

Considerato che ai sensi dell'art. 10, comma 11, del suindicato testo unico così come sostituito dalla legge n. 38/82, compete al Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti stabilire con propri decreti le modalità di rilascio delle autorizzazioni e l'eventuale indennizzo dovuto, nonchè le disposizioni per la circolazione dei veicoli eccezionali adibiti al trasporto di carri ferroviari e di quelli di cui al primo comma del citato art. 10;

Visti i propri decreti del 3 aprile 1982, 8 aprile 1982 e 27 maggio 1982;

Sentito il parere della commissione allo scopo istituita con proprio provvedimento n. 1127 del 18 giugno 1982;

Decreta:

**Art. 1.**

1. Le autorizzazioni per i trasporti e la circolazione dei veicoli eccezionali sono rilasciate dagli enti di cui al quinto comma dell'art. 10 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, come stabilito dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38, ciascuno secondo le proprie competenze previa presentazione di apposita domanda, resa legale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 995, distinta per veicolo o complesso di veicoli.

2. Le domande dovranno essere presentate agli enti di cui al comma precedente:

dieci giorni lavorativi prima della data in cui deve avvenire il trasporto con i veicoli di cui al primo comma dell'art. 10 del testo unico citato, o della data in cui devono essere messi in circolazione, i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari, le macchine agricole, le macchine operatrici, nonchè gli autoveicoli ad uso speciale, e gli altri veicoli o trasporti eccezionali elencati nel successivo art. 9;

venti giorni lavorativi prima della data in cui deve avvenire il trasporto o devono essere messi in circolazione tutti i rimanenti trasporti e/o veicoli eccezionali.

3. Al fine di snellire l'iter burocratico, la regione ha facoltà di delega per le strade di propria competenza per le autorizzazioni che interessino i veicoli di cui al primo comma, n. 2, dell'art. 10 del testo unico, i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari, le macchine operatrici, nonchè gli autoveicoli ad uso speciale e gli altri veicoli elencati nell'art. 9, semprechè la circolazione di tali veicoli o trasporti interessi la sola rete viaria dell'ente pubblico delegato.

4. Analoga facoltà di delega, per le strade di propria competenza, è riconosciuta alle regioni per il rilascio delle autorizzazioni relative alla circolazione delle macchine agricole e operatrici, come individuate dagli articoli 29 e 30 del testo unico citato, anche se la circolazione di tali veicoli interessi la rete viaria di più enti.

5. Nelle domande relative alle autorizzazioni di viaggio singolo o di trasporto eccezionale, possono essere indicati, con annotazione a parte, uno o più veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, a condizione che presentino le medesime documentate caratteristiche tecniche di questi ultimi. L'autorizzazione accordata si intende valida per il solo viaggio e il solo veicolo isolato o complesso di veicoli a condizione che l'istante — nel caso che faccia ricorso ai veicoli indicati come riserva — comunichi all'ente concedente, per via telegrafica, gli estremi del veicolo isolato o complesso utilizzato per il trasporto.

6. Il diniego della autorizzazione o la necessità di procrastinare il rilascio a data successiva a quella che l'istante ha indicato nella domanda, deve essere motivato.

#### Art. 2.

L'autorizzazione alla circolazione, con le modalità fissate dal presente decreto, deve essere richiesta anche per il trasporto effettuato con veicoli:

a) il cui carico sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;

b) che, pur avendo un carico sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;

c) il cui carico sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;

d) isolati o costituenti autotreno, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli a condizione che essi, ancorchè per effetto del carico, non eccedono: in altezza 0,2 metri ed in lunghezza, limitatamente agli autotreni, 20 metri o comunque 2 metri dal limite della sagoma posteriore del veicolo rimorchiato, allorchè circolano sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 metri e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 0,20 metri;

e) autotreni o autoarticolati allestiti per il trasporto esclusivo di containers, eccedenti, con il container carico e/o vuoto, l'altezza di 4 metri di non oltre metri 0,30, allorchè circolano su strade con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a metri 0,30.

Il veicolo isolato o complesso che effettua il trasporto di un pezzo indivisibile, il quale determina una eccedenza della sagoma in lunghezza propria della categoria del veicolo, può trasportare altri pezzi indivisibili; qualora tale condizione determini una eccedenza rispetto all'art. 33, il trasporto dovrà essere effettuato con i veicoli di cui al punto b) del secondo comma dell'art. 10 del testo unico.

#### Art. 3.

Le amministrazioni regionali provvederanno, ai fini previsti dal presente decreto, a mantenere aggiornate le risultanze del catasto stradale della rispettiva circoscrizione contenente tutte le informazioni necessarie per il rilascio diretto delle autorizzazioni al transito eccezionale su strade regionali, provinciali e comunali.

Compete alle amministrazioni regionali, inoltre, la tenuta aggiornata dell'archivio delle autorizzazioni rilasciate.

#### Art. 4.

1. Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati necessari ad individuare il richiedente e le sue motivazioni, dovranno essere di norma indicati:

a) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante la configurazione del veicolo e/o complesso con il suo carico, le dimensioni e/o i pesi e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico e a vuoto, nonchè la pressione di gonfiaggio dei pneumatici, qualora ci sia eccedenza rispetto allo art. 33 del testo unico;

b) le strade e/o i tronchi di strade interessate al transito. Per i veicoli di cui ai punti d) ed e) dello art. 2, i richiedenti dovranno altresì assicurare di aver verificato che sull'intero percorso non esistano opere di sottovia o linee elettriche di trazione ad altezza inferiore di metri 4,60;

c) il numero dei viaggi e la presunta data per l'effettuazione del trasporto, il periodo di tempo per il quale si richiede l'autorizzazione;

d) la natura del carico, il suo peso e il suo baricentro, attestato da documento probatorio.

2. La domanda di autorizzazione dovrà essere corredata da fotocopia autenticata del documento di circolazione o del documento sostitutivo rilasciato dalla Direzione generale MCTC del Ministero dei trasporti, dal quale risultino le dimensioni e i pesi massimi riconosciuti ammissibili e, nel caso di complessi, l'abbinabilità della motrice col rimorchio o semirimorchio nonchè dalla ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo e delle spese di cui al successivo art. 10 ove previsti.

Per le ditte costruttrici di veicoli eccedenti i limiti di cui all'art. 33 che, per prove di collaudo, avanzano domanda di autorizzazione, la documentazione di cui sopra è sostituita da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice e legalizzata, contenente le medesime specifiche tecniche sopraelencate, e un disegno di insieme del veicolo. Tale documentazione deve essere completata con fotocopia autenticata del certificato della targa di prova.

3. Le domande di autorizzazione dovranno essere firmate dal legale rappresentante della società o impresa di trasporto o dal proprietario del veicolo che dovrà anche dichiarare di avere tutti gli specifici requisiti ed autorizzazioni di cui alla legge n. 298/1974, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni nei casi in cui il veicolo o il trasporto, la natura del carico, le strade e/o i tronchi di strade interessate al tran-

sito, le dimensioni e/o i pesi e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico e a vuoto, la pressione dei pneumatici, siano rimasti invariati sarà corredata da:

copia autentica della precedente autorizzazione;  
dichiarazione attestante il permanere di tutti i requisiti sopra elencati;

ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo o delle spese di cui al successivo art. 10, ove previsti.

Tale procedura si applica anche per le autorizzazioni rilasciate secondo le precedenti disposizioni, limitatamente ai veicoli e trasporti eccedenti la sagoma limite di cui all'art. 32 del testo unico.

5. I vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all'estero oppure effettuare trasporti eccezionali, devono produrre un documento tecnico rilasciato alla Direzione generale MCTC con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministero dei trasporti.

6. Tali vettori possono, comunque, essere autorizzati soltanto per l'esecuzione di trasporti e/o per la circolazione dei veicoli eccezionali in servizio internazionale e non per trasporti e servizi interni.

7. Per le macchine agricole non eccedenti i limiti di peso di cui all'art. 69 non sono richieste le indicazioni di cui al primo comma, lettera a), e del baricentro del carico di cui al primo comma, lettera d).

8. Per la circolazione delle macchine agricole trainate di cui al n. 2 dell'art. 29 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, che non siano soggette alle prescrizioni dello art. 72 dello stesso testo unico eccedenti i limiti di sagoma di cui all'art. 69, alla domanda di autorizzazione si dovranno allegare fotocopia del documento di circolazione del mezzo trainante e la descrizione dei limiti di sagoma del complesso.

9. Per la circolazione delle macchine agricole semoventi dotate di attrezzature mobili portate, sporgenti oltre i limiti dell'art. 2 del presente decreto e/o le dimensioni trasversali della macchina agricola, alla domanda di autorizzazione dovranno essere allegate la fotocopia del documento della macchina semovente e la descrizione dei limiti di sagoma del complesso.

#### Art. 5.

1. Nel provvedimento di autorizzazione saranno stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione ed in particolare gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, limiti di velocità da rispettare, la necessità o meno della scorta della polizia della strada, gli eventuali periodi temporali (orari e giornalieri) di non validità delle autorizzazioni, le modalità inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o complesso nonché gli accorgimenti per evitare in ogni caso perdite del carico.

2. Sulle strade anche temporaneamente ad una corsia per senso di marcia, nel caso di trasporto e/o veicolo eccezionale avente larghezza superiore a quella della corsia, nonché sui tratti di strada in curva, ove il trasporto con il suo ingombro supera la larghezza della corsia, deve essere prescritta la circolazione a senso unico alternato per brevi tratti di strada (regolamen-

tata con pilotaggio del traffico da parte della polizia della strada).

3. Di norma la scorta della polizia sulla strada sarà prescritta:

a) per il transito su strada con particolare intensità di traffico;

b) in particolari condizioni ambientali e temporali;

c) quando la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto eccezionale è superiore alla larghezza della corsia di marcia, decurtata di 20 cm in relazione all'andamento planimetrico del percorso.

4. In caso di nebbia o di scarsa visibilità il trasporto eccezionale per fuori sagoma in lunghezza o in larghezza non può essere effettuato e, nel caso in cui il trasporto fosse in corso, il veicolo o trasporto eccezionale deve essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale ricoverandolo nella più vicina area disponibile.

5. Sarà cura del conducente o dell'eventuale scorta, accertarsi che il transito del trasporto o del veicolo eccezionale per peso su opere d'arte avvenga in modo tale che non sia presente su ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto un altro veicolo o trasporto eccezionale.

6. In ogni caso l'efficacia del provvedimento di autorizzazione è subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni localmente in vigore.

7. Sulle autorizzazioni concernenti uno o più transiti devono essere annotati, prima di iniziare il viaggio, l'ora e il giorno di effettuazione di ciascun viaggio, e la autorizzazione, al termine del suo uso, deve essere restituita all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione stessa.

8. Inoltre nel caso di effettuazione del trasporto eccezionale con unico viaggio, per il quale nella domanda si faceva riferimento a veicoli di riserva all'inizio del viaggio devono essere annotati sull'autorizzazione le targhe e gli estremi del documento di circolazione del veicolo con cui si inizia il viaggio.

9. Se le annotazioni previste nei precedenti commi non risultano iscritte sull'autorizzazione, il trasporto eccezionale deve ritenersi non autorizzato e pertanto, in caso di accertamento da parte degli organi che svolgono funzioni di polizia stradale, lo stesso è soggetto a tutte le conseguenze previste per mancata autorizzazione; alla fine del viaggio, durante il quale è stata accertata l'inadempienza, l'autorizzazione deve essere restituita all'ufficio che l'ha rilasciata.

10. Le autorizzazioni in originale, da conservarsi in buono stato devono:

accompagnare sempre il veicolo durante la sua circolazione in regime di trasporto eccezionale;

non devono essere in alcun modo manomesse, pena la loro immediata decadenza.

11. Sulle autorizzazioni devono essere formulati da parte degli organi di polizia stradale rilievi circa le accertate inadempienze alle prescrizioni imposte nella autorizzazione stessa e/o trasgressioni gravi al codice della strada da parte del trasportatore. Gli organi di polizia stradale informeranno di quanto sopra gli enti proprietari della strada e la segreteria del comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori. Il titolare

dell'autorizzazione deve, nei casi suddetti, restituire con effetto immediato all'ente proprietario della strada l'autorizzazione.

#### Art. 6.

1. Le autorizzazioni per più transiti non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi uno.

2. Le autorizzazioni richieste per un determinato periodo di tempo non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi sei.

3. Le autorizzazioni rilasciate dagli enti concessionari di autostrade, sia per numero di transiti che per un determinato periodo di tempo non potranno superare la validità di un anno.

Le autorizzazioni rilasciate per i veicoli di cui all'art. 9 nonché per gli autoveicoli ad uso speciale non potranno superare la validità di un anno.

4. E' facoltà dell'amministrazione concedente revocare o sospendere l'efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento, ove obiettive esigenze di sicurezza del traffico lo richiedano.

5. I trasporti eccezionali per peso possono essere autorizzati soltanto nei limiti di peso massimo, complessivo o per asse, ammesso per ciascun veicolo, quale risulta dalla documentazione rilasciata dal Ministero dei trasporti - Direzione generale MCTC, ovvero dalla carta di circolazione, nonché, nei casi di complessi, con unità il cui abbinamento risulti annotato sui predetti documenti.

6. Il trasporto eccezionale effettuato con complessi costituiti da uno o più trattori con due o più rimorchi, può essere autorizzato sempreché l'ammissibilità alla circolazione sia convalidata da apposito documento tecnico della Direzione generale della MCTC del Ministero dei trasporti.

#### Art. 7.

La misura dell'indennizzo dovuto agli enti proprietari per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e/o del trasporto eccezionale si calcola con le modalità di cui all'allegato n. 1. Detta misura sarà, per ciascun anno solare con decorrenza dal 1° gennaio 1984, adeguata automaticamente alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (media nazionale).

Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta da allegare alla richiesta di autorizzazione.

Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia anche proprietario o concessionario della strada interessata al transito, si fa tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente.

#### Art. 8.

1. Ai fini dell'applicazione del precedente art. 7, è ammessa una valutazione convenzionale dell'indennizzo per la maggiore usura per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari, per i veicoli di cui al primo comma, n. 2, dell'art. 10 del testo unico, come modificato dalla legge n. 38/82, nonché per le macchine operatrici e gli autoveicoli ad uso speciale qualora all'atto della domanda di autorizzazione a tempo, il richiedente l'autorizzazione non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente e/o i singoli itinerari richiesti, né l'effettivo carico del singolo trasporto.

2. La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno ed al complessivo peso del veicolo è effettuato come segue:

##### a) mezzi d'opera:

sino a 20 t . . . . .	L.	600.000
sino a 33 t . . . . .	»	1.000.000
sino a 56 t . . . . .	»	1.700.000

##### b) macchine operatrici:

sino a 20 t . . . . .	L.	200.000
sino a 33 t . . . . .	»	350.000
sino a 56 t . . . . .	»	600.000
sino a 70 t . . . . .	»	1.000.000
oltre 70 t (per ogni t in più) . . . . .	»	10.000

c) veicoli ad uso speciale allestiti con autogrù e simili: i medesimi importi dei veicoli mezzi d'opera. Per pesi superiori a 56 t gli importi aumenteranno di L. 20.000 per ogni t in più.

d) L. 1.000 per viaggio per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a 2 assi entro il peso massimo di 40 t del carro ferroviario e L. 8.000 per viaggio per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a 4 assi entro il peso massimo di 80 t del carro ferroviario. A tal fine, i richiedenti dovranno, all'atto della domanda, versare a titolo di acconto per ogni trimestre, rispettivamente la somma di L. 90.000 o di L. 720.000 da conguagliare, entro il primo mese successivo al trimestre, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre con i due tipi di carri, documentazione convalidata dall'amministrazione ferroviaria.

3. Gli importi determinati nel precedente comma saranno versati nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilità minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e 3/10 al compartimento ANAS competente per territorio operativo. In tali casi, nelle domande rivolte ai due enti interessati, dovrà essere indicato l'itinerario e cioè quello riguardante la viabilità minore e quelli riguardanti l'ANAS e dovranno essere allegate le ricevute dei relativi versamenti.

4. Gli importi come sopra definiti saranno per ciascuno anno solare, a partire dal 1° gennaio 1984, adeguati automaticamente alle variazioni degli indici ISTAT, di cui all'art. 7.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle autorizzazioni rilasciate dagli enti concessionari di autostrade.

#### Art. 9.

Salvo esigenze particolari, che devono comunque risultare nel provvedimento di autorizzazione, può procedersi all'esenzione dell'obbligo della scorta della polizia della strada in ordine ai trasporti effettuati con i seguenti tipi di veicoli:

veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari quando circolano su strade con carreggiata non inferiore a m 6,50 e 7,50 rispettivamente per i rimorchi a 4 ed a 8 assi;

veicoli di cui al primo comma, punto 2, dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale;

veicoli isolati o complessi destinati al trasferimento di teatri mobili, materiale da fiera, al trasporto di mate-

riale di pronto intervento per la riparazione o costruzione di impianti di interesse pubblico o allestiti in modo permanente con attrezzature di pronto intervento o soccorso, a condizione che non eccedano la larghezza massima di m 2,50, la lunghezza, compreso il carico di m 14 per il veicolo isolato e di m 21 per il complesso, e sempreché il carico non sporga dalla parte anteriore rispetto alla sagoma del veicolo;

macchine agricole isolate o in complesso di lunghezza rispettivamente non superiore a m 9 e 15; larghezza, compresa l'attrezzatura di lavoro, non superiore a m 3,00; altezza non superiore a m 4, purché circolanti su strada con larghezza di carreggiata non inferiore a m 6,50;

1 complessi di cui ai punti d) ed e) del precedente art. 2.

Per i veicoli indicati nel presente articolo, non si applicano altresì le disposizioni di cui ai successivi articoli 10 e 11.

#### Art. 10.

Sono a carico del richiedente l'autorizzazione tutte le eventuali spese inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilità del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie e, per le società concessionarie di autostrade, le spese relative alla istruzione della pratica.

Oltre gli indennizzi per l'eccellenza usura delle strade, il rimborso delle spese previste dal presente articolo, e i risarcimenti per gli eventuali danni alle persone o cose a seguito del transito del veicolo o del trasporto eccezionale, nessuna altra spesa è a carico di chi richiede l'autorizzazione.

#### Art. 11.

E' facoltà dell'ente proprietario o concessionario esigere la costituzione di una apposita polizza assicurativa o fidejussoria, a scelta del richiedente, a garanzia degli eventuali danni che potessero essere arrecati alla strada e alle relative pertinenze nonché alle persone o alle cose in dipendenza del transito dei veicoli o del trasporto eccezionale, nonché del loro numero.

All'atto del ritiro dell'autorizzazione il richiedente dovrà esibire copia di tale eventuale polizza assicurativa o dichiarazione della società assicuratrice, o copia della polizza fidejussoria a garanzia degli eventuali danni.

#### Art. 12.

1. I trasporti eccezionali e i veicoli o complessi eccezionali, quando circolano in eccedenza ai limiti di cui agli articoli 32 e/o 33 debbono essere muniti, nei casi appresso indicati, dei seguenti dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, ad integrazione di quelli di cui debbono essere dotati in base alla vigente legislazione.

Ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 10 della legge n. 38, il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla può essere costituito da uno o più dispositivi applicati come discinato dal presente articolo. In ogni caso devono essere rispettati gli angoli di visibilità di cui all'art. 205 del regolamento di esecuzione del testo unico citato. Tali dispositivi possono essere fissi alla struttura del veicolo oppure amovibili e devono essere accesi anche

quando non è prescritto l'uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ai sensi dell'art. 109 del testo unico; del pari, devono essere accese le luci di posizione e i proiettori anabbaglianti.

I veicoli eccezionali nonché quelli destinati ad effettuare trasporti eccezionali devono altresì essere equipaggiati con il segnale di pericolo di cui all'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti 24 gennaio 1977.

a) *Eccedenza in lunghezza rispetto il valore limite della categoria del veicolo o del complesso di veicoli, compreso il carico.*

Pannelli retro-riflettenti di colore giallo delle dimensioni di m 1,20 x 0,30, recanti la scritta « veicolo lungo » in lettere di colore nero dell'altezza minima di m 0,15. Tali pannelli devono essere montati all'estremo anteriore della cabina di guida, e a quello posteriore del veicolo, del carico o dell'allestimento, ad altezza non inferiore a m 0,40 e non superiore a m 1,80, misurato rispettivamente dal bordo inferiore e da quello superiore del pannello.

I predetti pannelli, nel caso di veicolo o complesso per i quali è stata prescritta la scorta con veicoli dell'impresa che effettua il trasporto, devono essere ripetuti rispettivamente sul davanti del veicolo che precede e sul retro del veicolo che segue il veicolo o il trasporto eccezionale. Deve inoltre essere montato, oltre il dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla sulla cabina di guida, un ulteriore dispositivo amovibile alla estremità posteriore dell'ingombro, quando il carico o l'allestimento sporge a sbalzo dalla sagoma del veicolo delimitata dai dispositivi di segnalazione anteriore o posteriore di oltre m 1,00 anche se non pregiudica gli angoli di visibilità del dispositivo montato sulla cabina.

Resta fermo l'obbligo, quando ricorre, dall'applicazione del segnale riflettente di cui all'art. 554 del regolamento del testo unico.

b) *Eccedenza in larghezza rispetto la sagoma limite di m 2,50.*

In caso di eccedenza costruttiva del veicolo o del complesso in larghezza di oltre m 0,30, o di eccedenza dovuta al carico rispetto alla sagoma costruttiva del veicolo, di oltre m 0,20 per lato, i dispositivi a luce lampeggiante gialla dovranno essere sempre due, montati anteriormente nella posizione più alta possibile sulla sagoma trasversale corrispondente alla massima larghezza del veicolo o del carico. Due ulteriori dispositivi a luce lampeggiante gialla collocati posteriormente sempre in corrispondenza della sagoma trasversale massima sopra definita e nella posizione più alta possibile, sono obbligatori qualora l'allestimento e/o il carico del veicolo impediscano la visibilità di quelli montati anteriormente da parte dei conducenti dei veicoli circolanti nello stesso senso di marcia. Inoltre, in tutti i casi in cui la larghezza del veicolo o del complesso e/o del trasporto eccezionale superi m 2,50, l'eccellenza dimensione deve essere segnalata con i pannelli retro riflettenti, visibili sia dalla parte anteriore che posteriore del veicolo, a strisce alternate bianche e rosse inclinate di 45° e larghe m 0,10; tali pannelli applicati al limite della sagoma trasversale massima del veicolo o del carico, avranno altezza di m 1 e larghezza di m 0,30.

Nel caso di eccedenza in larghezza rispetto alla sagoma del veicolo o del complesso dovuta al carico, gli specchi retrovisori del veicolo a motore debbono essere allargati per consentire al conducente di ripristinare la visione completa del veicolo o del complesso con il carico.

2. Le macchine operatrici agricole trainate e gli attrezzi agricoli portati dalle macchine agricole semoventi, quando eccedono i limiti di sagoma di cui all'art. 32 del testo unico devono, oltre ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione prescritta dal testo unico, montare le seguenti segnalazioni visive e di illuminazione:

un dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla, montato sulla macchina agricola semovente in posizione tale da rispettare tutte le prescrizioni di cui all'art. 205 del regolamento del testo unico;

pannelli retroriflettenti a strisce alternate bianche e rosse, inclinate a 45° e larghe m 0,10, delle dimensioni di m 0,20 in altezza e di lunghezza pari al massimo ingombro trasversale della macchina o dell'attrezzo, montati alle estremità anteriore e posteriore.

Le segnalazioni luminose posteriori della macchina semovente devono comunque essere ripetute sulla macchina o attrezzo trainato, allargate alla loro sagoma massima trasversale.

3. Per le macchine operatrici agricole semoventi e le macchine operatrici di cui all'art. 30 del testo unico nonché per gli autoveicoli ad uso speciale eccedenti i limiti di sagoma e/o di peso di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico, le segnalazioni visive e di illuminazione saranno determinate dalla Direzione generale MCTC, tenuto conto dei criteri contenuti nel presente articolo, in sede di rilascio dei documenti di circolazione ai sensi degli articoli 53 e/o 54 e/o 72 del testo unico.

4. Gli enti proprietari delle strade, in aggiunta ai dispositivi previsti al presente articolo possono, nelle autorizzazioni, prescrivere il montaggio dei segnali retroriflettenti seguenti:

di pericolo (art. 49 del regolamento del testo unico), di limitazione di velocità (art. 56 del regolamento del testo unico) e di direzione obbligatoria (art. 67 del regolamento del testo unico).

5. A datare dal 1° settembre 1984 le segnalazioni retroriflettenti da montare sui veicoli e sui trasporti eccezionali debbono essere approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale MCTC, a seguito di accertamento della rispondenza dei materiali alle norme stabilite nell'allegato 2.

#### Art. 13.

Il pagamento dell'indennizzo per i veicoli di cui all'art. 8 sarà effettuato nella misura di X/12 rispetto a quanto dovuto per l'intero anno, in conformità dei mesi X di validità dell'autorizzazione.

#### Art. 14.

I decreti 3 aprile 1982, 8 aprile 1982 e 27 maggio 1982 sono abrogati in quanto sostituiti dal presente.

#### Art. 15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà efficacia dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 23 gennaio 1984

*Il Ministro dei lavori pubblici*  
NICOLAZZI

*Il Ministro dei trasporti*

SIGNORILE

ALLEGATO 1

#### MODALITA' PER IL CALCOLO DELL'INDENNIZZO PER ECCEZIONALE USURA

##### 1) DEFINIZIONE

L'indennizzo per eccezionale usura (I) si calcola con la relazione:

$$I = I \cdot U$$

dove:

I = lunghezza complessiva del percorso eseguito dal trasporto e/o transito eccezionale, espresso in km.

U = costo d'uso per eccezionale usura, espresso in lire/km. A sua volta il costo d'uso (U) viene dedotto dalla seguente relazione:

$$U = U_2 - U_1$$

dove:

U<sub>2</sub> = costo d'uso assoluto, in lire/km, cioè l'onere dell'usura della strada determinato dal veicolo oggetto del trasporto eccezionale e/o transito eccezionale, considerato nelle effettive condizioni di carico;

U<sub>1</sub> = costo d'uso a massimo peso a pieno carico legale, cioè l'onere per l'usura, della strada determinato dallo stesso veicolo prima considerato, nell'ipotesi che esso proceda con un carico che determini un peso complessivo a pieno carico pari ai limiti massimi previsti dall'art. 6 della legge n. 38/1982.

##### 2) DETERMINAZIONE DEI COSTI D'USO

Entrambi i costi d'uso si calcolano con le relazioni:

$$U_2 = \sum_{i=1}^n C_i \quad (\text{lire/km})$$

$$U_1 = \sum_{i=1}^n C_i^* \quad (\text{lire/km})$$

dove:

i = indice relativo agli assi a terra di ogni unità veicolare;

C<sub>i</sub> = costo d'uso per asse del convoglio che viene desunto, a seconda dei carichi e della conformazione degli assi, dall'allegata tabella dei costi d'uso per asse, assumendo il valore corrispondente (o più prossimo) al reale carico sull'asse considerato (q);

C<sub>i</sub>\* viene dedotto dalla stessa tabella in corrispondenza del carico q\*, pari a:

$$q^* = \frac{P}{E} \cdot q$$

in cui P è il peso massimo ammissibile a pieno carico legale della singola unità veicolare. E' il peso effettivo della stessa nelle condizioni del considerato transito e/o trasporto eccezionale.



## DEFINIZIONI DEI TIPI DI ASSE USATI NELLE TABELLE

S = asse a 2 ruote con gomme del tipo 10/11/12-20 PR 16/18 e larghezza (al filo esterno delle gomme) fino a 2,50 m.

C = asse a 4 ruote accoppiate a 2 a 2 (ruote gemellate) con gomme del tipo precedente e larghezza fino a 2,50 m.

C2 = asse da carrello per trasporti eccezionali con 2 ruote con gomme del tipo 7,50/8,25-15/16 PR14/16 e larghezza fino a 2,50 m.

C4L = asse da carrello per trasporti eccezionali a 4 ruote distanziate, con gomme analoghe a C, e larghezza maggiore di 2,50 m.

C4V = asse da carrello per trasporti eccezionali con 4 ruote ravvicinate, con gomme analoghe a C<sub>2</sub> e larghezza fino a 2,50 m.

C8 = asse da carrello per trasporti eccezionali con 8 ruote; stesse gomme del precedente e larghezza fino a 2,50 m.

TSS = Asse tandem del tipo S.

TSG = Asse tandem del tipo G.

2 × C4L = Asse tandem del tipo C4L.

4 × C4L = Asse quadruplo del tipo C4L.

## ALLEGATO 2

I pannelli retroriflettenti di cui all'art. 12 dovranno essere realizzati in alluminio 15/10 tipo PAlp 99,5 %-H 70 UNI4506-60 con trattamento protettivo adeguato e essere rivestiti di pellicola retroriflettente che soddisfi le caratteristiche cromatiche e i valori minimi del coefficiente specifico di intensità luminosa retroriflessa riportati nelle seguenti tabelle.

## COORDINATE DEI LIMITI CROMATICI DEI COLORI DA IMPIEGARE NEL SEGNALE

Colore	Coordinate dei 4 punti che delimitano la zona nel diagramma cromatico CIE								Riflettanza minima
	1		2		3		4		
	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	
Bianco . . . . .	0,303	0,287	0,368	0,353	0,340	0,380	0,274	0,316	30,00
Giallo . . . . .	0,479	0,520	0,438	0,412	0,498	0,412	0,557	0,442	16,00
Rosso . . . . .	0,636	0,364	0,558	0,352	0,613	0,297	0,708	0,292	4,00

VALORI MINIMI DEL COEFFICIENTE SPECIFICO DI INTENSITA' LUMINOSA RETRORIFLESSA (ESPRESSO IN MILLI-CANDELE PER LUX DI LUCE BIANCA INCIDENTE, SISTEMA CIE, ILLUMINANTE A, TEMPERATURA DI COLORE TC = 2856 K) PER OGNI CENTIMETRO QUADRO DI PELLICOLA RIFLETTENTE AD ELEVATO COEFFICIENTE SPECIFICO DI INTENSITA' LUMINOSA.

Angolo di divergenza gradi	Angolo di incidenza gradi	Colori		
		Bianco	Giallo	Rosso
12	5	25,00	17,00	3,50
	30	14,00	9,00	1,90
	50	4,00	3,00	0,60
30	5	9,50	6,20	1,30
	30	6,50	3,60	0,78
	50	2,40	1,50	0,34